

## POLITICHE AGRICOLE

Beatrice Pieraccioli

Nel periodo considerato i lavori della Seconda Commissione consiliare attinenti le tematiche relative al comparto agricolo forestale hanno comportato l'esame in sede referente di tre proposte di legge, di cui una è una proposta di legge al Parlamento.

Il primo intervento normativo è la proposta di legge 23 diventata legge regionale 3 febbraio 2021, n. 4 (Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla l.r. 3/1994) ed è un intervento di carattere manutentivo ai fini della correzione di un mero errore materiale.

La vigilanza venatoria è affidata dalla legge quadro nazionale (art. 27 della l. 157/1992) ad una serie di soggetti tra i quali sono comprese "le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1993, n. 773".

A livello regionale la vigilanza venatoria è disciplinata dall'articolo 51 della legge regionale 3/1994 in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

L'articolo 51 della legge regionale 3/1994 era stato modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020 n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994) nella parte relativa alle guardie venatorie volontarie introducendo il termine "convenzionate".

La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva segnalato ai competenti uffici di aver rilevato, in sede di istruttoria della legge regionale 61/2020, che la modifica introdotta con riferimento alle guardie volontarie contrastava con quanto disposto dall'articolo 27 della legge 157/1992 e pertanto ritenuta viziata dal punto di vista della legittimità costituzionale.

A seguito della segnalazione ricevuta ed effettuate le necessarie verifiche è emerso che la modifica era stata introdotta per mero errore materiale.

Per correggere l'errore e superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si è reso dunque necessario intervenire sull'articolo 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 3/1994 per eliminare la parola "convenzionate".

La seconda proposta esaminata dalla Seconda Commissione è la proposta di legge 35 diventata legge regionale 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in

materia di tagli culturali. Modifiche alla l.r. 39/2000) di iniziativa consiliare del gruppo del partito democratico.

Con la proposta di legge in esame, si intende introdurre un nuovo comma, il 4 bis, all'art. 47 bis della legge forestale toscana (l.r.39/2000) al fine di definire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività riconducibili al taglio colturale con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 149, comma 1, lettera c), attualmente prevede infatti espressamente l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Tale esclusione non è prevista per gli interventi effettuati su boschi e foreste sottoposti a vincolo tramite provvedimento amministrativo che ne abbia acclarato il "notevole interesse pubblico" (art. 136 dello stesso Codice).

La modifica alla legge forestale regionale è volta ad introdurre la previsione che anche per i tagli colturali da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali ed ambientali, non sia richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica, con la sola eccezione dei casi in cui la dichiarazione suddetta riguardi in modo precipuo i boschi.

L'ufficio legislativo nella scheda di legittimità ha evidenziato perplessità sulla modifica proposta in quanto lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Corte costituzionale a questo proposito ha più volte affermato che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (sul punto cfr. sentenze 139/2013, 66/2012, 235/2011, 232/2008). L'istituto dell'autorizzazione paesaggistica persegue infatti finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare ma non ridurre gli standard di protezione assicurati dalla normativa dello Stato (cfr. sentenze 58/2013, 66/2012, 225/2009).

La questione è stata oggetto di un parere del Consiglio di Stato (sez. Prima, 24 giugno 2020) emanato nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da alcune associazioni ambientaliste nei confronti della Regione Toscana ed avente ad oggetto la delibera di approvazione del piano specifico di prevenzione antincendio per il comprensorio territoriale delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Ad avviso del Consiglio di Stato l'attuale quadro normativo non consentirebbe di estendere ai boschi e foreste sottoposti a vincolo provvedimentale ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 il regime "meno severo" previsto per i boschi e foreste sottoposti a vincolo ex lege ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera g) dello stesso decreto legislativo.

Nel parere il Consiglio di Stato ha argomentato nel senso che il combinato disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 149 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, dimostra con tutta evidenza che, per i boschi vincolati con apposito provvedimento amministrativo, l'esclusione della necessaria autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dalla lettera b) dell'articolo 149 per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, vale solo per gli interventi minori che non si traducano nel taglio colturale, nella forestazione, nella riforestazione, nelle opere antincendio e di conservazione: queste ultime attività, infatti, sono sottratte all'obbligo della previa autorizzazione paesaggistica solo ed esclusivamente quando siano da eseguirsi nei boschi e nelle foreste vincolate ex lege in forza dell'articolo 142. Tale assunto ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere che la maggior parte degli interventi di cui il piano contestato prevedeva la realizzazione, senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, su un bosco vincolato con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 dello stesso Codice, quale la pineta del Tombolo, non possono in realtà in alcun modo considerarsi senz'altro e a priori sottratti all'obbligo di detta autorizzazione, dal momento che consistono in attività che sono liberalizzate dal Codice solo ed esclusivamente se poste in essere su boschi vincolati ex lege.

A sostegno di tale interpretazione, il Consiglio ha addotto la considerazione che *"sia il taglio colturale sia quello antincendio, nelle modalità previste dal piano contestato, se può presumersi compatibile con la nozione generica di territorio coperto da foreste e boschi, considerata in astratto come categoria generale, senza alcuno specifico accertamento tecnico discrezionale in loco, non può logicamente ammettersi senza un previo controllo puntuale di compatibilità esercitato in concreto dagli organi a ciò preposti nel caso di boschi e foreste dichiarati di notevole interesse pubblico e paesaggistico con apposito provvedimento motivato, nel qual caso è coesistente al vincolo il controllo preventivo tecnico-discrezionale di compatibilità dei tagli proposti rispetto alla consistenza e alla fisionomia paesaggisticamente percepibile del bene protetto come accertata e dichiarata nel provvedimento di vincolo"*.

Durante l'iter istruttorio della proposta di legge 35 è stato emanato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in cui, all'art. 36, comma 3, sono stati previsti alcuni tipi di interventi ed opere di lieve entità che, anche se compiuti su aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto

legislativo 42/2004, sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017. Nello specifico essi sono:

- a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
- b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

La proposta di legge, per la delicatezza del profilo trattato è stata oggetto di consultazioni.

In seguito alle osservazioni contenute nella scheda di legittimità, delle osservazioni provenienti dalle consultazioni ed alla necessità di approfondire la portata delle novità introdotte dal decreto legge semplificazioni, l'iter in commissione è stato sospeso, per poi riprendere nel mese di dicembre.

Trascorso questo periodo, la Quarta Commissione, investita del parere secondario, ha espresso parere favorevole. La commissione referente ha approvato la proposta all'unanimità senza modifiche, se non una minima risistemazione del testo secondo le regole del drafting.

Nel corso del dibattito in aula, è stato ribadito da parte dei consiglieri firmatari che intento della proposta di legge non è quello di operare una deregulation sul taglio dei boschi, ma trovare un punto di equilibrio tra le esigenze naturalistiche di tutela del bosco dal punto di vista ambientale e paesaggistico e quelle volte a consentire la prosecuzione in maniera ordinata delle attività di selvicoltura e di taglio colturale da parte delle aziende che operano nel settore.

La proposta è stata approvata a maggioranza.

In contemporanea alla proposta di legge 35, la Seconda Commissione ha istruito, per connessione di argomenti, la proposta di legge al Parlamento n. 1 (Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifiche al decreto legislativo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio) presentata sempre dai consiglieri del Partito Democratico, con cui si propone di modificare l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio specificando che gli interventi inerenti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136 del Codice medesimo dichiarate di notevole interesse pubblico con un apposito provvedimento amministrativo.

La proposta intende dare seguito agli orientamenti già espressi dal Consiglio regionale con le mozioni 5 e 6 del 9 dicembre 2020 con cui si

impegnava la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo affinché si prendessero le necessarie iniziative per chiarire gli aspetti controversi generati dal parere del Consiglio di Stato sopra citato, anche valutando la necessità di interventi correttivi sulla normativa statale di riferimento, al fine di tutelare e semplificare la pratica della silvicoltura.

La proposta è stata approvata in commissione a maggioranza con il solo voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle.

In aula è stata approvata a maggioranza con i voti contrari del gruppo Movimento 5 Stelle.

Per completezza si segnalano due disposizioni di interesse della Seconda Commissione su cui la medesima ha espresso parere secondario, contenute nella legge di stabilità per l'anno 2022 (l.r. 55/2021) e nel suo collegato (l.r. 54/2021). Con l'articolo 13 della legge regionale 55/2021 si modifica la legge regionale 52/2019 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico) introducendo la norma relativa allo stanziamento finanziario; con l'articolo 7 della legge regionale 54/2021 si autorizza la Giunta regionale ad erogare al Consorzio 1 Toscana Nord un contributo per la realizzazione dell'intervento di sistemazione idraulica Rio Isolella nel comune di Lucca.